



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: DISCIPLINA SPECIALE DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

Consiglio di Stato, Sez. III, 05/06/2025, n. 4897: Principio di rotazione. Si applica all'operatore uscente anche se le prestazioni da appaltare non sono identiche.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4897 del 2025 offre un'importante chiave interpretativa sul principio di rotazione applicabile agli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia (Libro II Parte I d.lgs. n. 36/2023).

La pronuncia conferma che il precedente affidatario di un servizio non può essere nuovamente incaricato senza adeguata motivazione, anche nelle ipotesi in cui vi sia stata la previa manifestazione di interesse. Il Collegio chiarisce che l'uso di elenchi ristretti di operatori economici non trasforma l'affidamento diretto in procedura aperta e che la violazione del principio di rotazione comporta l'illegittimità dell'affidamento.

L'appello era stato proposto per contestare la sentenza del TAR Puglia – Lecce, che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto comunale per la gestione di servizi veterinari, e ciò appunto per violazione del principio di rotazione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la rinnovata assegnazione all'operatore uscente senza adeguata motivazione.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello confermando la correttezza della decisione di primo grado, con alcune osservazioni centrali:

a) applicabilità del principio di rotazione all'affidatario uscente: la pronuncia ribadisce un principio consolidato, ovvero che:

- anche negli affidamenti diretti (oggi disciplinati dagli artt. 49 e 50 D.lgs. 36/2023), il principio di rotazione si applica all'operatore uscente;
- ciò anche quando le prestazioni oggetto del nuovo affidamento non siano perfettamente identiche, purché riconducibili allo stesso settore merceologico/servizio.

b) Inconfigurabilità di una procedura "aperta": l'argomento dell'appellante, secondo cui la procedura avrebbe assunto carattere di "gara aperta" in virtù della pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, è stato respinto in radice. Il Collegio ha chiarito che un affidamento diretto preceduto da avviso esplorativo non si trasforma in procedura competitiva; la mera consultazione di soggetti iscritti in un albo non garantisce l'apertura al mercato, non soddisfacendo il principio di concorrenza.

Pertanto, la stazione appaltante non ha legittimamente derogato alla regola della rotazione, e anzi, ha effettuato un affidamento diretto in violazione delle condizioni legittimanti previste dall'art. 49, comma 5, del nuovo Codice.

La sentenza conferma che il principio di rotazione continua a rappresentare un presidio contro le rendite di posizione e favorisce la concorrenza; la forma del procedimento (diretto o competitivo) deve essere rigorosamente accertata in base a criteri oggettivi e sostanziali, non secondo denominazioni formali. È una pronuncia di forte impatto operativo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, in quanto ribadisce l'importanza della correttezza formale e sostanziale negli affidamenti semplificati.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202501941&nomeFile=202504897_11.html&subDir=Provvedimenti